



# Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

## Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>1</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta l'ordinanza «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».*

<sup>2</sup> *In tutta l'ordinanza «veicoli e trasporti speciali» e «veicoli speciali e trasporti speciali» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «veicoli e trasporti eccezionali».*

<sup>3</sup> *In tutta l'ordinanza «rimorchi speciali» è sostituito con «rimorchi eccezionali».*

<sup>4</sup> *In tutta l'ordinanza «per la loro costruzione» è sostituito con «per costruzione».*

### *Art. 3 cpv. 2*

I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, informare i passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.

### *Art. 3a cpv. 3*

Ai passeggeri di autobus e minibus deve essere adeguatamente ricordato l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza.

### *Art. 58 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di

<sup>1</sup> RS 741.11

giorno con banderuole o pannelli e di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco, davanti, e rosso, dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti eccezionali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d'ingombro.

*Art. 67 cpv. 2 lett. b n. 1*

<sup>2</sup> Il carico per asse non può superare:

Tonnellate

b. per un asse singolo motore di:

1. raccogliatrici agricole e forestali con una velocità massima per costruzione fino a 30 km/h e pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV) 14,00

*Art. 77, rubrica e cpv. 1*

Veicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili  
(art. 57 cpv. 1 LCStr)

<sup>1</sup> Con i veicoli di lavoro non può essere trasportata alcuna merce, salvo carburanti, parti integranti e materiale di consumo delle macchine nonché attrezzi e attrezzature di lavoro, un veicolo per gli spostamenti dell'operatore e beni meccanicamente modificati o usati nel processo di lavorazione; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.

*Art. 78 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 80 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:

- d. per il trasporto di veicoli a motore adibiti agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per lavori stazionari, in particolare autogrù: fino a 2 t.

*Art. 90 cpv. 4*

*Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr